

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELLA PAGINA DI FACEBOOK DEL COMUNE DI NONE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Disciplinare regola la gestione ed il funzionamento della pagina istituzionale sul social network "Facebook" del Comune di None, definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti nonché di ogni altra informazione in esso contenuta.
2. Con l'espressione "Social Network" si intende una versione telematica delle "reti sociali" ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari.

Art. 2 – Principi

1. Il Comune di None riconosce Internet ed i Social Network quali strumenti fondamentali per l'esternazione della libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. L'Amministrazione identifica in Internet e nei Social Network un'opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e li considera un luogo di accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione.
3. La presenza su Facebook costituisce un'interfaccia complementare ai tradizionali strumenti di comunicazione, attivata per migliorare l'efficacia e la tempestività dell'informazione e partecipazione dei cittadini.
4. In proposito l'Amministrazione Comunale riconosce che la propria pagina istituzionale Facebook sia importante per agevolare la comunicazione con il mondo giovanile e con la collettività in generale, nonché fundamentalmente per la promozione delle notizie, dell'immagine e delle peculiarità del territorio.
5. La pagina istituzionale del Comune di None su Facebook è una delle risorse che deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Ente ed è da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale, come fonte di informazione per finalità di promozione del territorio, documentazione ed informazione in generale.
6. Lo spazio istituzionale sui Social Network non vuole sostituirsi alle competenze specifiche degli uffici comunali e non può rispondere alle segnalazioni e richieste informative di carattere generale. Alle richieste relative ai post pubblicati verrà fornito riscontro, sentiti gli uffici interessati.
7. Ciascun membro della community è consapevole di essere personalmente responsabile dei contenuti inseriti e delle conseguenze giuridiche di dichiarazioni e comportamenti.

Art. 3 - Gestione della pagina e pubblicazione degli atti

1. Il gestore della pagina comunale è la Giunta comunale, il Sindaco e l'Assessore alla comunicazione i quali rappresentano il soggetto incaricato di assicurare la continua pubblicazione di notizie e servizi relativi alla Pubblica Amministrazione.
2. Sulla pagina comunale possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dal Comune di None, nonché tutte le manifestazioni delle Associazioni iscritte alla Consulta e/o informazioni di interesse pubblico in particolar modo relative al territorio comunale e dei dintorni, previa valutazione dell'Amministrazione Comunale.
3. Le pubblicazioni potranno essere proposte dai responsabili di area, dal Sindaco, dagli Assessori o dai singoli uffici, nel rispetto del successivo art. 4.
4. Le richieste, al fine di pianificare l'attività, devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica (comprensivi di eventuali allegati o fotografie), in tempo utile all'incaricato, ovvero

almeno 5 giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sulla pagina.

5. Tali pubblicazioni si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo, le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.

6. Nel rispetto dell'art. 22 c. 11 del D.Lgs. n. 196/03e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari, pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi nonché ogni altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.

7. E' indispensabile ed opportuno proteggere la propria pagina personale seguendo le guide a cura di Facebook. Il Comune di None in nessun caso sarà responsabile di eventuali furti di identità o abusi vari.

Art. 4. - Modalità di accesso alla pagina Facebook e norme di comportamento

1. Il Sindaco provvede ad accreditarsi al servizio con "username" e "password" abbinando alla pagina stessa uno o più profili Facebook (relativi a persone fisiche ai quali verranno attribuiti ruoli di amministrazione della stessa pagina), a gestire le abilitazioni della pagina Facebook, ad effettuare le opportune comunicazioni e ad ogni altro adempimento tecnico di cui al presente Disciplinare.

2. L'accesso per la consultazione della pagina Facebook dell'Amministrazione Comunale di None è in modalità "pubblica", libera ed aperta a tutta la community presente sul Social Network in oggetto. Inoltre, acconsentono a ricevere le notifiche della pagina stessa per ogni aggiornamento che l'amministratore della pagina deciderà di divulgare tramite post, album di foto, eventi.

3. I contenuti e le foto che possono essere inseriti devono essere di interesse generale o criticamente propositive.

4. In ogni caso la pubblicazione di contenuti e/o commenti sulla pagina Facebook è sottoposta a procedura di moderazione da parte degli addetti individuati all'art. 3, comma 1, e potranno essere segnalati e bloccati gli utenti che non rispettano il presente regolamento.

5. Il Comune di None rispetta la libertà d'espressione e favorisce la partecipazione nei termini indicati nel presente regolamento. Per garantire un confronto civile tutti gli iscritti sono tenuti a rispettare le comuni regole di buona educazione e buon senso. Gli amministratori della pagina, incaricati dall'Amministrazione Comunale, intervengono come moderatori degli interventi.

6. Sono inoltre espressamente vietati e verranno eliminati senza darne evidenza pubblica:

lo spam ed i messaggi commerciali e pubblicitari;

i commenti che riportano dati personali e sensibili;

i commenti inseriti a semplice fine di propaganda di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfaticizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, regione, ideologia o credo religioso;

i commenti che non sono in tema con le finalità informative, culturali e turistiche della

pagina;

i commenti che si trasformano in chat personale tra utenti;

i commenti fuori argomento, replicati o inseriti al solo fine di intralciare la discussione;

i commenti che utilizzano un linguaggio non appropriato (minacce, frasi che ledono la dignità personale), mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto;

i commenti offensivi verso gli amministratori del canale o altri utenti;

i commenti inseriti con lo scopo di innescare polemiche e che non siano espressione del diritto di critica o di libertà di pensiero;

i messaggi che offendono la dignità e l'immagine del Comune di None e dei suoi cittadini, degli Amministratori e dipendenti comunali, delle istituzioni civili e religiose.

l'utilizzazione delle pagine istituzionali come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

1. Ogni singolo utente del suddetto servizio deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete, ricordando che la pagina Facebook non può essere utilizzata per scopi vietati dalla legislazione vigente. Eventuali comportamenti rilevanti sotto il

profilo civile e penale verranno segnalati alle autorità competenti. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.

2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente disciplinare, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo al Sindaco.

3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce dei regolamenti verrà punito.

4. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un'atmosfera serena e amichevole. Pertanto eventuali comportamenti non compatibili con il suddetto disciplinare andranno segnalati all'Amministrazione Comunale o a mezzo mail al gestore della pagina del Comune.

5. Il Sindaco potrà, sentita l'Amministrazione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme utilizzando la modalità di moderazione più idonea. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consisteranno in particolare:

nel preavvisare, ove possibile, il soggetto che contravviene alle regole sopracitate, richiamando il contenuto di questo Disciplinare ed indicandogli la violazione. Il gestore della pagina provvederà al contempo ad eliminare il post incriminato presente sulle pagine dell'amministrazione e/o a segnalarlo tramite le apposite procedure previste dalle piattaforme, quando lo riterrà offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente Regolamento;

nel caso di reiterate violazioni e/o abusi, il gestore della pagina provvederà a bloccare il colpevole con gli strumenti messi a disposizione da Facebook.

6. In ordine ai provvedimenti di cui al precedente comma 5 il gestore della pagina dovrà per quanto possibile documentare gli abusi e darne tempestivamente comunicazione alla Giunta Comunale che analizzate le singole situazioni potrà stabilire di "riabilitare" soggetti sospesi o di riammettere commenti

e/o informazioni rimosse.

Art. 6 - Costi di Gestione

1. Come da vigente disciplinare di Facebook non sono attualmente previsti dei costi di registrazione o gestione.

Art. 7 - Entrata in vigore

Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.